

REGIONE PIEMONTE



CITTA' DI BIELLA

Divisione tecnica

SEZIONE STRADE E ACQUE

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORO :

PONTE DELLA TORRAZZA
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE MARCIAPIEDI E PARAPETTI

ELABORATO:		Capitolato Speciale d'Appalto con disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	
PROGETTISTI:	Arch. Graziano Patergnani		Elaborato n° 08/e 15/15
	Arch. Marco Siletti	Data: Giugno 2016	
AGGIORNAMENTI:			

Sommario

SCHEMA DI CONTRATTO.....	3
OGGETTO ED AMMONTARE DELL' APPALTO.....	3
PARTE SECONDA.....	9
CAPITOLO A.....	9
OGGETTO ED AMMONTARE DELL' APPALTO.....	9
Art. 1/A - OGGETTO DELL' APPALTO.....	9
Art. 2/A - AMMONTARE DELL' APPALTO E LAVORAZIONI.....	9
Art. 3/A - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	9
Art. 4/A - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI	10
Art. 5/A - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL' APPALTATORE ..	10
Art. 6/A - OSSERVANZA DI LEGGI E NORME.....	10
Art. 7/A - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	11
CAPITOLO B	11
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L' APPALTO	11
Art. 1/B - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO	11
Art. 2/B - SCELTA DELL' APPALTATORE	12
Art. 3/B - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E GARANZIA FIDEJUSSORIA.	12
.....	12
Art. 4/B - SUBAPPALTO.....	12
Art. 5/B - CONSEGNA LAVORI.....	13
Art. 6/B - TEMPO UTILE PER L' INIZIO E PER L' ULTIMAZIONE DEI LAVORI	13
Art. 7/B - PENALI-SOSPENSIONI E PROROGHE.....	13
Art. 8/B - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	13
Art. 9/B - CONTABILITÀ DEI LAVORI - PREZZI.....	14
Art. 10/B - MODIFICA DI CONTRATTO E REVISIONI DEI PREZZI	14
Art. 11/B - PAGAMENTI IN ACCONTO	15
Art. 12/B - PAGAMENTI A SALDO	15
Art. 13/B VARIAZIONI DELLE OPERE.....	16
Art. 14/B - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO.....	16
Art. 15/B - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO	17
Art. 16/B - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	17
Art. 17/B - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	17
Art. 18/B - ONERI ED OBBLIGHI DELL' APPALTATORE	17
Art. 19/B - CONTROVERSIE	19
Art. 20/B - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.....	19
Art. 21/B -SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI	20
Art. 22/B -CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	22
Art. 23/B -INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE	
D' APPALTO	22
PARTE SECONDA.....	23
CAPITOLO C	23
PRESCRIZIONI TECNICHE.....	23
Art 1/C - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI	23
PROVENIENZA E QUALITA' DEI MATERIALI	23
Art. 2/C - DISPOSIZIONI GENERALI.....	23
Art. 3/C - MATERIALI FERROSI	23
Art. 4/C - NORME REGOLAMENTARI E VIGENTI.....	24

Art. 5/C – CIOTTOLI IN SIENITE.....	25
Art. 6/C- MATERIALI COMPLEMENTARI.....	25
Art. 7/C - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	25
Art. 8/C - MATERIALI METALLICI, PROFILATI E RINGHIERE	26
Art. 9/C - DEMOLIZIONI IN GENERE.....	26
Art. 10/C – MISTO CEMENTATO (MISTO STABILIZZATO A CEMENTO)	26
Art. 11/C - COLLAUDO FUNZIONALE.....	26
Art. 12/C - QUALITÀ E PROVENIENZA DI SABBIA - PIETRISCHI - PIETRISCHETTI	27
GHIAIETTI – GRANIGLIE.....	27
Art. 13/C - MISTO NATURALE DI FIUME.....	27
Art. 14/C - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.....	27
Art. 15/C – RISANAMENTO CALCESTRUZZI ARMATI.....	28
Art. 16/C – POSA IN OPERA DI CUBETTI DI SIENITE /PORFIDO	28
Art. 17/C – SIGILLATURA DELLE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI	28
Art. 18/C – POSA IN OPERA DELL'ACCIOTTOLATO	28
Art. 19/C – POSA IN OPERA DI CORDONI /LASTRE DI SIENITE	29
PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE.....	29
Art. 20/C – INDIVIDUAZIONI DEI LAVORI A MISURA.....	29
Le lavorazioni a misura si compongono delle seguenti opere:	29

**SCHEMA DI CONTRATTO
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO**

REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA

REGISTRATO
presso l'
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Biella

il
al n°
serie
.....

**CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE DEI MARCIAPIEDI E DEI PARAPETTI DEL PONTE
DELLA TORRAZZA – C.I.G.: – CUP:
..... – IMPRESA CON SEDE LEGALE
IN E SEDE AMMINISTRATIVA IN
.....**

REPERTORIO N. Prot. N.

L'anno duemila..... il giorno del mese di, in
Biella, nel Palazzo Municipale, in via Battistero 4.

Avanti a me Dott., Segretario Generale del
Comune di Biella, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ai
sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, sono comparsi i
Signori:

➤, nato ad, il quale dichiara
di intervenire nel presente atto in nome e per conto esclusivo del **COMUNE DI
BIELLA** (C.F. e P.IVA 00221900020) nella sua qualità di Dirigente del Settore
Lavori Pubblici; autorizzato alla stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e
109 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, nonché dal provvedimento sindacale Prot.
N. 33/09 in data 9/7/2009; domiciliato, per la funzione esercitata, presso la sede
del Comune stesso, in via Battistero n. 4;

e

➤, nato/a a il
ivi residente, C.F. Che interviene al presente atto
in qualità di Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Legale

Rappresentante dell'Impresa (C.F.
...../P.IVA:) con sede legale in
..... e sede amministrativa in,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
..... al R.E.A.

I sopra costituiti Signori sono a me cogniti ed idonei ed alla loro richiesta di fare a meno di testimoni, io Ufficio rogante, non avendo motivo di oppormi, aderisco.

..... che d'ora in avanti sarà indicato come
"Dirigente", mi espone:

- che con Deliberazione n. in data la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di per un importo complessivo di Euro= ed ha stabilito di procedere con l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta a prezzi unitari ai sensi del D.Lgs. 50/2016.....
- che con Determinazione del Dirigente n. in data è stato approvato il bando/disciplinare ed è stata indetta la relativa gara, per un importo a base d'asta di Euro= di cui Euro= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 81/08);
- che con Determinazione del Dirigente n. in data l'appalto è stato aggiudicato definitivamente all'Impresa con sede legale in, capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo con le Imprese e Impresa, *mandanti*, per l'importo complessivo di Euro, equivalente ad un ribasso del% sull'importo a base d'asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

La dichiara rispondente al vero quanto sin qui esposto dal Dirigente e pertanto, fra le parti costituite, dato che si è provveduto a quanto previsto

dal D.L.vo 8/8/1994 n. 490 e dal D.P.R. 252/98 per gli accertamenti antimafia,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il COMUNE DI BIELLA e per esso il Dirigente
aggiudica all'Impresa, con sede legale in
....., via e sede amministrativa in
....., per la quale accetta e si obbliga la
..... nella sua qualità di Legale Rappresentante,
l'appalto relativo ai lavori di

Il tempo utile per dare **ultimati tutti lavori** in appalto, comprendenti la totalità delle lavorazioni comprese nel progetto posto a base di gara, è fissato in **giorni** (**.....**) **naturali successivi e continuativi dalla data di consegna dei lavori**, stabilito nel bando di gara e all'art. del capitolato speciale d'appalto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed incondizionata osservanza delle norme tutte e dei prezzi, dedotti e risultanti da:

- Determinazione del Dirigente n. del (*aggiudicazione definitiva*);
- Schema di contratto (*estratto*);
- Capitolato speciale d'appalto;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Offerta economica dell'Impresa in data, contenente l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, la lista delle categorie modificata dall'Impresa a seguito delle migliorie proposte, e i tempi di esecuzione dei lavori, dettagliati nella relazione e nel cronoprogramma;

atti che si allegano al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, e di tutte le norme risultanti da:

- Bando e disciplinare di gara in data.....;

- Verbali delle sedute pubbliche di gara in data e;
- Estratto del Regolamento di Contabilità (art. 33 – Pagamento delle spese);
- *Progetto esecutivo*, approvato con Deliberazione in data, composto dai seguenti elementi:

- ❖ Analisi dei prezzi,
- ❖ Elenco prezzi unitari;
- ❖ Computo metrico estimativo e quadro economico;
- ❖ Relazione generale e cronoprogramma;
- ❖ Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- ❖ N. 2 elaborati grafici di progetto;
- ❖ Piano di sicurezza e di coordinamento, Fascicolo, Computo metrico estimativo costi della sicurezza;

documenti che qui si intendono integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, e che l'appaltatore ha firmato per accettazione incondizionata.

Si dà atto che è stato sottoscritto in data odierna l'apposito **verbale** previsto dall'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori e che nulla osta, sotto tale aspetto, alla stipulazione del contratto.

L'appaltatore si impegna a presentare, **prima della consegna dei lavori**, il Piano operativo di Sicurezza e copia della polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i.

L'appaltatore dichiara che intende riservarsi la facoltà di subappaltare o concedere a cottimo, nei limiti consentiti dalla Legge, le opere di cui alla seguenti categorie:

.....

Il corrispettivo dovuto dal COMUNE DI BIELLA all'Impresa

..... ammonta a **Euro**

(.....) così suddiviso:

Euro quale importo dei lavori oltre a Euro

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'I.V.A. sarà dal committente corrisposta ai sensi di Legge.

I pagamenti saranno effettuati nei termini e con le procedure previste dal sopra richiamato art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità.

Si dà atto che l'appaltatore è in possesso della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 38, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 (**D.U.R.C.** emesso in data - Prot. N. - C.I.P. n.).

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. A tal fine, l'appaltatore comunica che i conti correnti bancari dedicati all'appalto in oggetto sono i seguenti:

-
-
-
-

L'appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Impresa aggiudicataria ha prestato, vista la certificazione **UNI EN ISO 9001: 2008** Rev. 05, in data, valida fino al, la cauzione definitiva di **Euro**= (.....) mediante polizza fideiussoria n. emessa in data da

....., agenzia di, conforme allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 12/3/2004.

Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e l'Impresa contraente dovrà ricostruirla o reintegrarla nel termine che le verrà indicato, a pena di decadenza.

Ai sensi della normativa vigente, è vietata la cessione anche parziale del contratto, pena la nullità.

Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente atto – compresa la definizione delle controversie – si fa riferimento, oltre che alla normativa vigente, alle specifiche disposizioni contenute nel sopra richiamato “Schema di Contratto”, del quale si allega un estratto, quale parte integrante e sostanziale.

Il presente contratto, il cui corrispettivo è soggetto al pagamento dell'I.V.A., sarà registrato a tassa fissa, giusto il disposto dall'art. 40 – D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Tutte le spese, imposte e tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali inerenti e conseguenti la stipulazioni dell'atto, compresa la sua registrazione, sono ad esclusivo carico dell'Impresa contraente.

E richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, in gran parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto ai comparenti i quali, dispensandomi dalla lettura degli allegati, che dichiaro di ben conoscere, lo approvano, lo confermano e lo dichiarano conforme alla volontà espressami.

Questo atto è composto da numero facciate intere e fin qui della presente, in esemplare unico in bollo, ed è firmato dalle parti e da me Segretario rogante come in appresso.

L'AGGIUDICATARIO

IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARTE SECONDA
CAPITOLO A
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1/A - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutte le opere e le somministrazioni occorrenti per il **consolidamento strutturale dei marciapiedi e dei parapetti del Ponte della Torrazza**.

Sono comprese la manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e sinteticamente descritte nel presente articolo.

Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Le indicazioni del presente disciplinare, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Art. 2/A - AMMONTARE DELL'APPALTO E LAVORAZIONI

L'importo complessivo del presente appalto è composto da lavori **a misura**, parte dei quali soggetti al ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezza e a mano d'opera, non soggetti al ribasso d'asta.

La composizione delle varie lavorazioni sono quelle contenute nei prospetti che seguono:

L'importo complessivo dei lavori posti a base dell'affidamento di **€ 123.147,60** è definito come segue:

	Importo
1 Lavori	106.897,60
2 Oneri sicurezza	<u>16.250,00</u>
Importo totale	123.147,60

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al punto 1), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri di sicurezza definiti al punto 2) non soggetti a ribasso d'asta ai sensi del D.L.vo 81/08

Art. 3/A - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'Appalto i seguenti documenti:

- 01/e Relazione tecnica illustrativa, quadro tecnico economico, documentazione fotografica, cronoprogramma.
- 02/e Elenco prezzi unitari
- 05/e Estratto di mappa, Planimetria e prospetto a valle;
- 06/e Sezione tipo di progetto e Prospetto e Particolari costruttivi;
- 08/e Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto
- 09/e P.S.C., Fascicolo e Computo Metrico Estimativo dei costi della Sicurezza

Non fanno parte degli allegati al contratto le analisi dei prezzi ed il computo metrico estimativo. Tali documenti sono redatti dall'Amministrazione al solo scopo del riscontro sulle offerte che i concorrenti presenteranno alla gara.

È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti o prestatori d'opera, di fare od autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione.

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto. All'atto della firma del contratto la Ditta appaltatrice dovrà aver prodotto la documentazione completa prevista dal Bando di gara.

Art. 4/A – OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Qualora vengano accertati comportamenti dall'appaltatore che concretano grave inadempimento delle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, o lo stesso si renda colpevole di grave negligenza o frode, o ritardi i lavori per sua negligenza rispetto alle previsioni, si procederà alla risoluzione del contratto di appalto e l'Amministrazione potrà prendere possesso dei lavori ed anche affidare ad altra Ditta la prosecuzione.

L'Appaltatore resterà responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto, delle perdite che derivassero all'Amministrazione dalla risoluzione del contratto, la quale, per la copertura dei medesimi, si rivarrà sulle somme che dovessero ancora essere corrisposte all'Appaltatore o sul deposito cauzionale.

La Stazione Appaltante ai sensi del art. 109 del D.Lgs. 50/2016 del ha comunque il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei propri dipendenti e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 5/A – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE

Per quanto concerne la risoluzione del contratto valgono le disposizioni dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di appalto si intende risolto di diritto quando ricorrano le seguenti condizioni:

1. Mancata presentazione dell'Appaltatore alla consegna dei lavori a seguito di seconda convocazione;
2. Comportamento fraudolento nei confronti dell'Amministrazione;
3. Accertate incapacità di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto, contestate dalla Direzione dei Lavori e che compromette l'esatto adempimento dell'obbligazione;
4. Ritardi e negligenze gravi reiterate dell'Appaltatore ed accertate dal Direttore dei Lavori con ordini di servizio rimasti ineseguiti;
5. Violazioni in materia di subappalti e cottimi;
6. Gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza e/o delle norme in materia;
7. Provvedimento definitivo di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 Legge 1423/56 ed agli artt. 2 e seguenti della L. n 575/65;
8. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca della attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal Casellario Informatico.

L'Appaltatore è responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto e perdite che derivassero all'Amministrazione dalla risoluzione del contratto la quale, per la copertura dei medesimi, si rivale sulle somme che dovessero essere ancora corrisposte all'Appaltatore o sul deposito cauzionale.

Art. 6/A – OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

L'appalto, per tutto quanto non sia in contrasto con il presente capitolato, è soggetto all'esatta osservanza:

- a) Delle Leggi, dei Decreti, delle prescrizioni e Circolari Ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori, in particolare del C.G.A. di cui al D.M. LL.PP. n 145/2000 e del Decreto Legislativo n° 50 del 18.04.2016, nonché del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore; Delle Leggi, dei Decreti, dei Regolamenti e delle Circolari vigenti nella regione, provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- b) Delle norme emanate dal CNR, delle norme UNI, delle norme CEI, delle tabelle CEIUNEL e , anche se non espressamente richiamate, di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto;
- c) Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti, norme, ecc. sopra richiamate e dalla loro accettazione incondizionata.

Art. 7/A – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa :

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.);
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo;

Il presente contratto è soggetto ad I.V.A., la quale è regolata dalla Legge.

CAPITOLO B DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 1/B – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Nel presentare l'offerta l'Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di avere valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

1. aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterrà l'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare;
2. di essere a conoscenza delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che l'opera riveste il carattere di pubblica utilità, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui l'apposito articolo.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi ulteriori, appartengono alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

Art. 2/B - SCELTA DELL'APPALTATORE

La scelta del contraente Appaltatore avverrà con la procedura prevista nel Bando di Gara e nel relativo disciplinare.

Art. 3/B - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E GARANZIA FIDEJUSSORIA.

L'appaltatore è tenuto a fornire le garanzie nei modi e nei tempi fissati ai sensi degli articoli 93, 103, 104 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50.

Per la garanzia provvisoria del 2% valgono le disposizioni previste dal 1° comma dell'art. 93 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50.

Per la cauzione definitiva del 10% dell'importo dei lavori contrattuale valgono le disposizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50.

La cauzione definitiva, comunque restituita, resta vincolata sino al certificato di collaudo provvisorio.

L'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 prevede che l'esecutore dei lavori stipuli una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione di cui sopra è pari a 500.000 Euro.

Al termine dei lavori dovrà essere stipulata la polizza di assicurazione indennitaria decennale.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Sussiste inoltre, per l'impresa aggiudicataria, l'obbligo di reintegrazione della cauzione conseguente a parziale escussione o variazione contrattuale.

Art. 4/B - SUBAPPALTO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare i lavori oggetto del presente contratto, senza aver esperito le procedure previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale od a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di quest'ultimo (D.L.vo 276/03 – Legge Biagi).

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate, poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'Appalto, che richiedono manodopera, quali le forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente dagli aggiudicatari con l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti dagli aggiudicatari ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta alla stretta osservanza delle disposizioni di cui all'art. 35 commi 28 e 29 del D.L. 04.07.2006 n 223 in materia di subappalto.

L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Art. 5/B - CONSEGNA LAVORI

La consegna dei lavori sarà disposta entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno ed ora stabiliti dall'Amministrazione; delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

In via d'urgenza la consegna dei lavori potrà avvenire in pendenza della stipula del contratto, previa avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori.

Art. 6/B - TEMPO UTILE PER L'INIZIO E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore deve iniziare i lavori entro 5 giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 120 (giorni centoventi) naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. Il tempo per l'ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori.

Art. 7/B – PENALI-SOSPENSIONI E PROROGHE

Per il ritardo nell'inizio e nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Tali penalità sono detratte senza formalità alcuna con deduzione dell'importo dello Stato Avanzamento dei Lavori cui la penale si riferisce.

In ogni caso, l'importo complessivo di penale per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

L'Amministrazione ha facoltà di rescindere il contratto nel caso in cui tale limite del 10% venisse superato. Tutti i danni derivanti da ritardi saranno a carico dell'Impresa, ai sensi dell'artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

L'appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione Lavori purchè le domande pervengano prima delle scadenze del termine anzidetto.

Art. 8/B - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Per l'esecuzione dei lavori all'appaltatore è dovuta l'anticipazione pari al 20% sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18. L'anticipazione viene erogata all'appaltatore dalla Stazione Appaltante entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento.

Il pagamento avverrà in un'unica rata. Contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 9/B - CONTABILITÀ DEI LAVORI – PREZZI

La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010; per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui al precedente ART. 2/A applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali. Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri e obblighi richiamati nel presente contratto e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e nei modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativi o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente contratto, eseguiti a misura e a corpo.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta ai sensi del presente capitolato speciale d'appalto e secondo le indicazioni di progetto.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta ai sensi del presente capitolato speciale d'appalto e secondo le indicazioni di progetto.

Delle percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro a corpo può essere contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito a discrezione della D.L.

Gli eventuali lavori in economia che dovessero essere indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione Lavori e verranno rimborsati sulla base dei prezzi contrattuali.

La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera.

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatogli e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle variazioni del costo della manodopera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Art. 10/B – MODIFICA DI CONTRATTO E REVISIONI DEI PREZZI

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Per i casi in cui possono essere effettuate delle modifiche contrattuali e in che termini e settori si rimanda all'art.106 del D.Lgs. 50/2016

Art. 11/B – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta i lavori eseguiti, regolarmente contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore ad € 35.000,00 (trentacinquemila).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine il conseguente certificato di pagamento.
3. La stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo di cui al comma 1. Dall'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
5. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché, copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
6. Le cessioni dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall'affidatario dei lavori a banche od intermediari finanziari disciplinati dalla Legge in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di Impresa.
7. Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Art. 12/B – PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Con il conto finale è accertato e proposto l'intero della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 11/B comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/16, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del codice civile.
5. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario;
6. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 26 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito od altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
7. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e saldo sono dovuti gli interessi a norma dell'art. 30 del C.G.A. approvato con D.M. n. 145/2000.
8. Il periodo oltre il quale sono da corrispondere gli interessi per ritardato pagamento decorre solo e soltanto quando, l'ente appaltante, pur avendo la disponibilità dei fondi erogati come previsto dalla legge regionale 9/80, non provveda al pagamento delle rate di acconto e saldo.

9. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 13/B VARIAZIONI DELLE OPERE

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non é disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante;
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori;
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione Appaltante nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori;
4. Poiché tali disposizioni hanno lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia;
5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi;
6. Vale inoltre quanto indicato nella L12.07.2006 n° 228, nel D.P.R. n° 207/2010 per gli articoli ancora vigenti e nell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016;
7. Ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del D.Lgs. 50/2016, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213 del D.Lgs. 50/2016. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14/B – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 gg. dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio dei successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno dell'Ente appaltante.

Il Collaudo verrà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà completato entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, resta inteso che valgono le norme stabilite dagli art. 102, 194 e 196 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50.

Art. 15/B - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Fino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, ed approvato il Collaudo, la manutenzione delle opere eseguite, ordinaria e straordinaria, dovrà essere effettuata a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'approvazione del Collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dell'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di intervento d'ufficio, nei tempi prescritti dalla D.L.

Per cause stagionali o per giustificati motivi potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere a interventi di carattere provvisorio, provvedendo quindi alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Art. 16/B - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla D.L., a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con l'esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 17/B - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore sarà responsabile di qualunque danno provocato a persone ed alle cose, che si verificasse in cantiere quale che ne sia la causa. Detta responsabilità si riferisce a quanto dipende da atti, omissioni o comportamenti messi in atto dall'appaltatore stesso o da persone di cui debba rispondere per Legge, ovvero messi in atto da subappaltatori o comunque da persone che a qualsiasi titolo sono presenti in cantiere compresi i dipendenti dell'Amministrazione. L'Amministrazione si intende sempre sollevata da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti ed i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi.

L'esecutore dei lavori è obbligato, a sua cura e spese, a stipulare una polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione. Tale polizza dovrà essere stipulata secondo lo schema tipo approvato con D.M. delle Attività Produttive n. 123 del 12/3/2004 e relativa "scheda tecnica" predisposta dall'Amministrazione.

Le franchigie e gli scoperti nella polizza sono a carico dell'Appaltatore.

I relativi premi dovranno essere pagati dall'Appaltatore anticipatamente ed in unica soluzione. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

L'Impresa che risulterà aggiudicataria dell'appalto è tenuta a depositare copia della suddetta polizza e la quietanza del relativo pagamento del premio, all'atto della stipulazione del contratto o prima della consegna dei lavori in caso di consegna sotto le riserve di cui all'art. 93 e 104 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50.

In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 45, 101 e 103 del D.Lgs. 50/16 le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di associazione orizzontale e con responsabilità pro quota nel caso di associazione verticale.

Art. 18/B - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre a tutti quelli compresi nello schema di contratto, anche gli oneri e le spese seguenti:

1. Le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi, ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le

- strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
2. Le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas l'uso di fognatura, il telefono ed i relativi contratti e canoni;
 3. Le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazioni che possono recare danni;
 4. Le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
 5. Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgombrare subito dopo il collaudo stesso;
 6. Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo il personale di fatica e tecnico sia riguardo tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni;
 7. La costruzione di un locale ufficio per la direzione lavori, nell'ambito del cantiere, con le necessarie suppellettili, le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;
 8. Lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente appalto;
 9. L'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà;
 10. Il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
 11. Le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come plessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
 12. L'esecuzione di fotografie, di formato minimo 10 x 15, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori;
 13. Le spese per il risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
 14. Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
 15. Le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dell'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie ed i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
 16. L'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalla legge 64/1974 per le zone sismiche, dalla legge 1086/1971 per le opere in cemento armato e metalliche, dal D.M. 20 novembre 1987 per le opere in muratura, e da leggi regionali, a seconda della Regione in cui si svolgono i lavori;
 17. La redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della ex Legge 46/1990, con la relazione e gli allegati ivi previsti;
 18. Gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche ed integrazioni;
 19. La recinzione del cantiere con solido steccato;
 20. L'apposizione n. 2 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm. 120 x 200, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino all'ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° Giugno

- 1990): in caso di contestazione degli organi di polizia ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
21. Cartello di cantiere con riprodotto una immagine in rendering (foto formato JPEG dato dal Commitente) dell'immobile in progetto;
 22. In base all'art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, le spese per la pubblicazione del bando di gara, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, (D.Lgs. 50/2016), l'impresa aggiudicataria dovrà rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;
 23. Le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
 24. La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
 25. Le spese per le varie denunce e/o documentazioni INAIL
 26. Le spese per la ricerca di informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorità militari di zona;
 27. L'onere della fornitura all'Amministrazione al solo prezzo della fornitura a piè d'opera, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà precisato dal Direttore dei Lavori;
 28. Le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il collaudatore amministrativo o statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio;
 29. L'assunzione, ove l'Appaltatore non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e regolarmente iscritto all'Albo di categoria, quale Direttore Tecnico di Cantiere devono essere comunicati alla D.L. per iscritto prima dell'inizio dei lavori;
 30. Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'Appaltatore e con l'approvazione del D.L.; in modo da rendere disponibile tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro;
 31. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di D.L.; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta;
 32. Gli oneri connessi con la messa in sicurezza del cantiere quali segnalazioni, protezioni, divieti ecc.
 33. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti.

Art. 19/B – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono definite in via ordinaria ai sensi dell'art. 34, comma 1 del D.M.LL.PP. n 145/2000 e s.m.i., fatte salve le procedure di cui agli artt. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 del D. L.vo n 50/16 e s.m.i.. Il Foro competente è quello di Biella. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 20/B - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori per gli operai dipendenti delle Aziende industriali edili ed affini, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; l'Appaltatore è altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ed applicare i su

indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

3. L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici e ad ogni S.A.L., durante l'esecuzione degli stessi il DURC e la copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
4. Ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. 22/6/67 n. 1643 l'Amministrazione Appaltante in caso di violazione degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata direttamente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comunicherà all'Appaltante, e nel primo caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
5. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente soddisfatti.
6. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni all'Ente Appaltante né ha titolo ai risarcimenti dei danni.
7. La ritenuta dello 0,50% operata sull'importo netto progressivo dei lavori ai sensi dell'art. 11B del C.G.A., potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) da parte dell'affidatario;
8. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
10. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
11. La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 21/B -SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI

1. Ai sensi del D. L.vo 81/08 l'Amministrazione designa il coordinatore per la progettazione e il coordinamento per l'esecuzione dei lavori.
2. Il Coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori assicura l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui sopra nel rispetto del D. L.vo 81/08.
3. Pertanto l'impresa sarà tenuta al rispetto di quanto contenuto nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano generale di sicurezza di cui è a conoscenza per effetto del D. L.vo

- 81/08 e che sono parte integrante del Contratto d'appalto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.
4. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione Appaltante:
- Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di

sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 81/08;

- Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza.
1. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto;
 2. Il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza;
 3. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 81/08, proposte di modificazioni od integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmessogli dalla stazione Appaltante, sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, senza che da ciò l'Appaltatore stesso possa derivare pretese di alcun compenso aggiuntivo. Tali modificazioni saranno sottoposte all'approvazione del coordinatore stesso;
 4. Il piano generale, piano di sicurezza e di coordinamento, se necessario, sarà aggiornato durante l'esecuzione dei lavori a cura del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, senza che ciò l'Appaltatore possa derivare pretese di alcun compenso aggiuntivo;
 5. Sono a carico della Ditta Appaltatrice e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, ivi compreso il controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione;
 6. In ogni caso è a carico dell'Appaltatore e sua responsabilità il rispetto delle normative vigenti. In particolare l'Appaltatore deve durante l'esecuzione dei lavori adottare, tutti i mezzi a disposizione idonei per prevenire ed evitare infortuni tanto dei propri operai quanto a terze persone, rimanendo comunque responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e danni anche verso i terzi, per cui ne tiene sollevata ed indenne l'Amministrazione;
 7. E' altresì a carico dell'Appaltatore e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle norme generali per l'igiene del lavoro previste dal D.P.R. 19/3/1956 n. 303, del D.P.R. 302/56, D.P.R. 45/55 e del D.P.R. 164/56;

8. Il fatto che l'appalto venga effettuato con il rispetto delle norme previste del D.Lvo 81/08 non esonera l'Impresa dagli obblighi e dalle relative responsabilità legate dai rischi specifici di Impresa e discendenti dalle normative precedenti.
9. Si prevede inoltre, che sussistano rischi per il fatto di operare in presenza di viabilità, con scavi aperti sotto i m. 1,50 ed a quote superiori a m. 2,00.
10. L'importo dei costi speciali per l'attuazione della sicurezza sarà liquidato in percentuale all'importo degli stati di avanzamento lavori, in conformità alla Determinazione del 26.07.2000 n.37 dell'Autorità per la vigilanza su Lavori Pubblici.

Art. 22/B –CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori.

Il programma di cui sopra dovrà tenere conto delle esigenze di cui al cronoprogramma predisposto dall'Amministrazione (vedi elaborato n° 01- Relazione tecnica illustrativa, quadro economico, documentazione fotografica, cronoprogramma)

Art. 23/B –INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del C.S.A. tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come disposizioni del C.S.A., è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del C.C.

PARTE SECONDA

CAPITOLO C

PRESCRIZIONI TECNICHE

Art 1/C – DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori, delle somministrazioni e delle provviste necessarie per i lavori inerenti il consolidamento strutturale dei marciapiedi e dei parapetti sul Ponte della Torrazza. I lavori saranno eseguiti sulla base del progetto redatto dal Settore Strade della Divisione Tecnica Comunale, secondo le clausole specificate e richiamate negli articoli seguenti del presente Capitolato, fatte salve le prescrizioni che saranno date dalla Direzione Lavori in corso d'opera.

PROVENIENZA E QUALITA' DEI MATERIALI

Art. 2/C – DISPOSIZIONI GENERALI

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno delle migliori qualità nelle rispettive loro specie e si intenderanno accettati solo quando, a giudizio della D.D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura, qualità, durabilità ed applicazione.

Quando la D.D.L. avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo insindacabile giudizio, non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore.

a) Leganti idraulici: dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 09.01.1996, Allegato 1.

b) Ghiaia, pietrisco e sabbia: da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi e delle malte, dovranno corrispondere alle norme e ai requisiti di cui al D.M. 01/04/83.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti, il più possibile omogenee e non gelive.

La sabbia dovrà essere scevra da materie terrose ed organiche e ben lavata; inoltre dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione.

La granulometria degli aggregati per i conglomerati sarà prescritta dalla D.D.L. in base al tipo di lavoro da eseguirsi. L'impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Le ghiaie, pietrischi e pietrischetti per massicciate, a secondo della massicciata da eseguire dovranno provenire da estrazione e/o frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee o calcari durissimi e d'alta resistenza a compressione, urto, gelo, abrasione; scevri da materie terrose e sabbia. Sono escluse le rocce marnose (Norme Tecniche CNR 4/1 953).

Dovranno corrispondere alle Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali", di cui al Fascicolo N. 4/1 953, CNR., adottato con Circolare Ministero LL.PP. 17 febbraio 1954, n. 532.

c) Pietre naturali da impiegarsi in murature e per qualsiasi altro lavoro, oltre alle norme in vigore, dovranno soddisfare i seguenti requisiti : grana compatta e monda da cappellaccio, esenti da piano di sfaldamento, screpolatura, peli, interclusioni di sostanze estranee, dimensioni adatte al tipo d'impiego e resistenza proporzionata alla sollecitazione a cui debbono essere assoggettate (PD 16/11/39 n0 2232).

d) Legnami: dovranno soddisfare e rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 30/10/1912

Art. 3/C – MATERIALI FERROSI

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da difetti apparenti o latenti di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.

Dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal CM. 29/2/1 908 modificate dal D.P.R. 15/7/1925 nonché nella norma UNI vigenti.

Inoltre a seconda del tipo i seguenti requisiti

a) Acciaio dolce laminato: l'acciaio extradolce laminato (ferro omogeneo) dovrà essere dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza screpolature od alterazioni: sarà

- saldabile e non suscettibile di tempra.
- b) Ferro: il ferro comune dovrà essere di prima qualità, duttile, tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, senza screpolature, saldature aperte od altre soluzioni di continuità.
 - c) Acciaio per armatura Feb 44K controllato in stabilimento: per opere in c.a. con l'osservanza di quanto disposto dalla Legge n° 1086 del 5/11/1971 e del D.M. del 14/2/92.
 - d) Acciai inossidabili: acciaio austenitico AISI 304-306 resistente alla corrosione ed al calore. Resistenza a rottura > 440 N/mm²; allungamento A5 >40%; UNI 6900-6901 8317~6904 e 7500.
 - e) Ghisa: dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con lima e con scalpello, di fattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomare la resistenza. Dovrà essere, inoltre, perfettamente modellata. E' assolutamente escluso l'impiego di ghisa fosforosa.
 - f) Ghisa sferoidale: o a grafite nodulare o ghisa duttile denominata GS 400/12 o GS 42/12 (rottura ed allungamento minimi) UNI 4544.

Art. 4/C – NORME REGOLAMENTARI E VIGENTI

Si dovranno applicare tutte le norme regolamentari vigenti sui materiali da costruzione e sulla esecuzione delle varie categorie di lavori, ed in particolare si osserveranno le disposizioni dei seguenti decreti

- a) R.D. n° 2105 del 22 novembre 1937 per le norme tecniche edilizie
- b) R.D. del 16 novembre 1939 n.ri dal 2208 al 2235 compresi;
- c) decreto 18 marzo 1935 che obbliga tutti i materiali, per i quali sono state definite e pubblicate, di osservare le unificazione UNI (norme e tabelle);
- a) decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1956 n° 164, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) Legge 5 novembre 1971 n° 1086 e CM. LL.PP. 09/01/96.
- c) D.M. 16/01/1996 Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi";
- d) Circolare M.L.P. 04/07/1996 Istruzioni per l'applicazione delle <Norme tecniche relative ai criteri generali per la sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi> di cui al D.M. 16/01/1996;
- e) C.N.R. 10011-88 "Costruzioni in acciaio: Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione".
- f) Direttiva 89/106 sulla marcatura CE degli aggregati, secondo la quale dovranno essere obbligatoriamente marcati CE gli aggregati per malta (UNI EN 13139), per calcestruzzo (UNI EN 12620), per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade (UNI EN 13043), per gli aggregati leggeri (UNI EN 13055-1) e per gli aggregati in uso nelle opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade (UNI EN 13242).

Si richiede l'impiego di prodotti marcati CE.

I produttori devono fornire solo prodotti marcati CE, pena le sanzioni previste dal DPR 246/93.

I laboratori devono eseguire prove secondo le norme armonizzate.

Per ciò che riguarda l'aderenza, vi dovrà essere un rilievo mediante apparecchio a pendolo portatile eseguito successivamente all'ultimazione dei lavori, che dovrà fornire il valore del coefficiente d'attrito della superficie di contatto pneumatico-pavimentazione espresso come B.P.N., e questo risultato dovrà essere, per soddisfare la richiesta, compreso tra 60 e 70, pena per il non rispetto del coefficiente, rispettivamente il rifacimento del lavoro con nuova scarifica del manto stradale e tutto ciò che è necessario per il nuovo completamento dell'intervento per valore di B.P.N. inferiore a 50 e possibile riduzione dell'importo dovuto all'impresa del 20% per valore B.P.N. compreso tra 50 e 60.

Tutti i rilievi, le prove e le certificazioni relative a quanto sopra, dovranno essere fornite a cura e spese dell'impresa appaltatrice dei lavori, a discrezione della D.L., ed in ogni caso prima dell'emissione del CRE che potrà essere stilato soltanto in seguito al positivo riscontro dei risultati eseguiti dalle norme sopraccitate.

L'impresa sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti da prelevare in opera sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituti Sperimentali Ufficiali.

La DCL. ordinerà, ad insindacabile giudizio, modalità, numero e quantità dei prelievi e potrà munire gli stessi di sigilli per garantirne l'autenticità.

Art. 5/C – CIOTTOLI IN SIENITE

La pavimentazione ad acciottolato in pietra è prevista sulla carreggiata percorsa dalla circolazione veicolare. Lo spessore complessivo dovrà essere di cm 13-15 realizzato con ciottoli di fiume scelti di sienite, di colore grigio misto, provvisti in prossimità del luogo di posa, collocati di punta, a secco su letto di sabbia della Dora, della Stura, del Po, (granulometria 0/4-0/8) dello spessore di cm 8.

Nella lavorazione è prevista la fornitura della sabbia e del cemento per l'intasamento dei giunti con boiaccia di cemento, compresa la battitura con piastra vibrante del peso di kg 150, la scopatura delle superfici e la sigillatura dei giunti.

Le pendenze della pavimentazione verso la canaletta di raccolta acque saranno variabili da 1,5% a 2%; La formazione di eventuali scivoli deve avvenire attraverso la stesura sulle superfici di boiaccia di cemento (beverone formato da sabbia fine 0/2 e cemento). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Il ciottolo deve essere sempre posato con la dimensione maggiore posta nel senso verticale. La faccia consumata dovrà essere quella a vista. L'intasatura dovrà arrivare a non più di due centimetri dalla faccia a vista.

Art. 6/C- MATERIALI COMPLEMENTARI

Formano parte integrante di una pavimentazione in porfido alcuni elementi essenziali come sabbia, cemento ed eventuali segature.

a) **SABBIA:** la sabbia da impiegarsi nella formazione del letto di posa dei pavimenti in cubetti, o per la preparazione di malte dei pavimenti in piastrelle o lastre irregolari dovrà essere a grana media, priva di ogni materia terrosa ed organica. Non è consigliabile, pertanto, l'impiego di sabbia di mare. La sabbia per la copertura e l'intasamento delle fughe fra i cubetti dovrà essere, invece, abbastanza fine da passare attraverso uno staccio di tela metallica a maglie quadre di mm 2 1/2 ed ugualmente priva di impurità terrosa ed organica. È possibile l'impiego, nell'allettamento dei cubetti, di una particolare sabbia derivante dalla frantumazione di roccia e di pezzatura 3/7 mm.

b) **CEMENTO:** il cemento che viene miscelato a secco con la sabbia per il letto di posa dei cubetti dovrà essere di normale resistenza 325.

c) **SEGATURA:** provverrà preferibilmente da legni quale il pino o il larice e in ogni caso non da legni esotici.

Art. 7/C - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Oltre a quanto prescritto nelle descrizioni di elenco con le precisazioni di cui alla parte 1a, si precisa quanto segue

- a) non può essere interrotta la viabilità ad esclusione della zona in cui si svolgono effettivamente i lavori.
- b) Il deflusso delle acque (rete idrica naturale) potrà essere interrotto solo dove e quando sarà data autorizzazione della D.D.L.; per la deviazione delle acque della rete idrica artificiale dovranno osservarsi le specifiche di seguito riportate e, ove carenti, con le modalità e i mezzi concordati in sede di esecuzione con la direzione dei lavori. Ogni onere resta a carico dell'impresa ove non previsto altrimenti;
- c) prima di eseguire lavori di sterro e riporto, ovvero lavori in terra connessi ad opera d'arte, l'Appaltatore dovrà procedere al tracciamento in modo che risultino indicati i limiti dei lavori di scavo o riporto, o quelli delle opere d'arte, mediante appositi picchetti e/o modine in modo da definire completamente i volumi in oggetto curando la conservazione di tali picchetti ed il ripristino di quelli eventualmente manomessi.
- d) rilevati trincee, cunette, fossi, canali, scavi e riempimenti in genere saranno consegnati al giusto piano prescritto e mantenuti regolari e spianati fino alla loro misurazione e, ove trattasi di opera finita, al collaudo, compresi i tagli, ricarichi e lo spurgo dei fossi.

L'impresa nel formulare la propria offerta deve tenere in adeguato conto la situazione realizzativa dell'opera tenendo conto delle prescrizioni contenute nelle tavole progettuali.

Il sito presenta delimitazione stradale ed accessi pedonali in relazione al traffico e alla sicurezza del cantiere. Le condizioni limitative poste dalla presenza dei suddetti limiti, configurano gli eventuali danni alle persone o lesioni agli immobili, a parti di essi o a loro accessori, alla stregua di quelli che accidentalmente possono verificarsi in altri luoghi per effetto della conduzione dei lavori e pertanto debbono ritenersi chiaramente e unicamente riconducibili alla responsabilità civile dell'impresa in

fase di esecuzione

Art. 8/C - MATERIALI METALLICI, PROFILATI E RINGHIERE

I manufatti metallici saranno posati a regola d'arte osservando scrupolosamente le prescrizioni dettate di volta in volta dalla D.D.L. e/o secondo i disegni particolari di progetto.

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio dei manufatti metallici dovrà essere convenientemente pulita e bagnata.

Il prezzo fissato per i lavori in ferro, acciaio inox o zincati tubolari e lamiere, comprende pure, oltre la fornitura, la posa in opera, l'esecuzione dei fori necessari, saldature, chiodature, ribattiture, armature di sostegno o di servizio, sfridi e duplice mano di vernice antiruggine e, se comprese nel prezzo, duplice mano di vernice a finire. Le strutture metalliche comprendono anche la zincatura a caldo e la verniciatura come descritto negli elaborati di progetto.

Art. 9/C - DEMOLIZIONI IN GENERE

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori, rimanendo perciò vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere guidati o trasportati in basso, salvo che vengano adottate cautele per evitare danni o pericoli.

Nelle demolizioni l'Appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possono ancora, a giudizio della D.L., impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso la stazione Appaltante, alla quale spetta la proprietà di tali materiali alla pari di quello proveniente dagli scavi in genere; l'Appaltatore dovrà altresì provvedere per la loro cernita, trasporto e deposito.

La D.L. si riserva di disporre, ad insindacabile giudizio, l'impiego dei suddetti materiali utili per l'esecuzione dei lavori appaltati. Le demolizioni parziali dovranno essere fatte senza cagionare danno alla struttura rimanente e seguite da ricuciture delle murature (con malta e mattoni).

Per quanto riguarda il disfacimento della pavimentazione in acciottolato e cubetti di sienite l'Appaltatore dovrà provvedere alla cernita dei ciottoli che dovranno essere riutilizzati e posati successivamente, sistemandoli in prossimità del cantiere in luoghi stabiliti con la D.L.

L'Appaltatore dovrà provvedere anche al trasporto dei cubetti in porfido rimossi, presso i magazzini comunali, mentre **il materiale non idoneo deve essere smaltito e conferito alle pubbliche discariche a carico della Ditta esecutrice.**

Art. 10/C – MISTO CEMENTATO (MISTO STABILIZZATO A CEMENTO)

Il misto cementato da impiegarsi nel sottofondo stradale, sarà dosato a 100 kg di cemento per mc di inerte, dovrà avere uno spessore medio non inferiore a cm 20 (compresso) e costituirà il massetto di pendenza trasversale della strada. Pertanto in sezione, la pendenza trasversale del sottofondo in misto cementato dovrà essere pari a circa il 2% da entrambi i lati, verso la mezzzeria della strada, come indicato nell'elaborato grafico.

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il misto cementato dovrà essere lasciato assodare per tutto il tempo che la D.D.L. riterrà necessario per raggiungere la resistenza che il misto cementato dovrà sopportare in relazione alla fase costruttiva.

Art. 11/C - COLLAUDO FUNZIONALE

L'impresa appaltatrice dovrà mettere a disposizione materiali, personale, veicoli e quanto necessario all'effettuazione delle necessarie operazioni. Gli oneri relativi a dette operazioni (escluso l'onere del collaudatore) restano a carico dell'appaltatore. Sono a carico dell' Impresa anche le prove di laboratorio ed in sito se richieste.

Art. 12/C - QUALITÀ E PROVENIENZA DI SABBIA - PIETRISCHI - PIETRISCHETTI GHIAIETTI – GRANIGLIE

La sabbia deve essere ruvida al tatto, dura, viva, di forma angolosa e di grossezze assortite. Deve essere assolutamente scevra di materie terrose, argillose, melmose, polverulenti., od eterogenee; in caso contrario, deve essere lavata ripetutamente con acqua dolce e limpida fino a quando presenti i requisiti richiesti. Inoltre, deve essere di natura prevalentemente silicea, derivante da rocce aventi alta resistenza alla compressione: potrà provenire da fiume, torrente o mulino granulatore. Per le murature di getto si sceglieranno sabbie grosse, riservando le più fini per quelle di mattoni, e per le malte di cui si farà uso nelle sigillature. Tutti i materiali pietrosi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee o calcari, puri, durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione ed al gelo.

Dovranno essere costituiti da materiali sostanzialmente uniformi e compatti e non dovranno contenere parti comunque alterate. Sono escluse dall'impiego le rocce marmose. Di norma si useranno le seguenti pezzature:

- pietrischi e ghiaie:
 - da mm. 40 a 71
 - Da mm. 40 a 60
 - Da mm. 25 a 40
- pietrischetti e ghiaietti:
 - da mm. 15 a 25
 - Da mm. 10 a 15
- graniglie e ghiaino:
 - da mm. 5 a 10
 - Da mm. 2 a 5

- pietrischetto di frantumazione o ghiaietto lavato per calcestruzzi:

di regola debbono avere granulometria fra mm 10 e 30.

Si possono tollerare fino a 50 mm soltanto quando si impiegano nei getti di grandi dimensioni, ed in ogni caso con spessori maggiori di mt 0,40. In particolare, nei calcestruzzi per il basamento e rinfiando di condotti circolari, ed ovoidali, il ghiaietto od il pietrischetto non dovranno avere dimensioni superiori a mm 30. Le sabbie ed i materiali pietrosi indicati nel presente articolo dovranno corrispondere alle "Norme di accettazione del fascicolo 4, ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche".

- Misto di fiume: è il materiale reperibile in natura negli alvei di fiumi e torrenti, senza richiedere alcuna correzione, non considerando come tale la semplice selezione con vaglio sgrossatore per eliminare i ciottoli di dimensioni superiori a mm 71.

Le prescrizioni granulometriche sono però quelle di tipo I (elementi, duri e tenaci) comprese entro i limiti del prospetto III - Tipo A, delle Norme C.N.R. - UNI 10006. Il misto di fiume dovrà possedere principalmente una adeguata capacità portante e insensibilità all'azione dell'acqua e del gelo.

- Misto granulato di pietrisco spaccato e sabbia: i materiali dovranno essere pulitissimi e se necessario lavati in quanto su essi dovrà poggiare il conglomerato bituminoso del tipo aperto. Il misto granulato sarà composto da pietrisco spaccato della dimensione massima di mm 40 e da sabbia assortita con una percentuale minima al passante di mm 0,075 UNI n. 2332 dell'8% e massima del 20%.

Art. 13/C - MISTO NATURALE DI FIUME

Il misto di fiume sarà composto da miscela granulometricamente uniforme di sabbia pulita, ghiaino, ghiaietto ghiaia e ciottoli. E' inalterabile all'acqua.

Tale fondazione sarà eseguita a strati non superiori a cm 30 di altezza ciascuno, regolarizzati, livellati, innaffiati e ciascun strato cilindrato a fondo con compressore di 14 - 16 tonnellate.

Soltanto nel caso che si rendesse necessaria una maggiore intasatura si farà uso di sabbione pulito; in ogni caso saranno seguite le istruzioni che in proposito darà la Direzione dei Lavori.

Il materiale, una volta steso in opera, dovrà presentarsi omogeneo, con assenza assoluta di zone esclusivamente ghiaiose e sabbiose oppure zone limose o zolle di argilla.

Il prezzo unitario di elenco comprende tutti gli oneri per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte e quindi anche quello della cilindratura fino a rifiuto.

Art. 14/C - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Prima di dare inizio ai lavori, l'impresa è tenuta a verificare presso gli Enti o privati proprietari di strade o spazi interessati dall'esecuzione delle opere, se nelle zone dove ricadono le opere, esistono cavi sotterranei (telefonici, elettrici) o condutture (acquedotti, fognature, metanodotti) e, in particolare, se gli stessi siano stati

correttamente indicati negli atti progettuali oggetto di apposita tavola che non esime l'impresa dalle corrispondenti verifiche in campo. A verifiche effettuate, l'impresa dovrà prestare tutte le opere necessarie per evitare danni alle opere accennate. Il maggiore onere al quale l'impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere, s'intende compreso e compensato con apposito prezzo, nel prezzo a misura dell'appalto.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari o Enti proprietari delle opere danneggiate, l'unica responsabile rimane l'impresa, risultando così la stazione Appaltante estranea a qualsiasi vertenza sia civile che penale, anche se l'impresa sarà tenuta a dare comunicazione del danno alla DCL.

L'impresa potrà seguire l'andamento dei lavori che riterrà più confacente al proprio interesse, salvo la facoltà della DDL di intervenire in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, mediante apposito ordine di servizio, per dare prescrizioni, modificare o accelerare il programma dell'impresa. Quest'ultimo dovrà essere redatto dall'impresa.

In ogni caso l'impresa dovrà operare in modo da intralciare il meno possibile il libero transito delle strade ove verranno eseguiti i lavori, assumendo tutte le iniziative atte ad impedire ogni incidente di qualsiasi genere, provvedendo a segnalazioni, ripari ed ogni altro mezzo dettato dalle norme vigenti e dalla D.D.L.

Art. 15/C – RISANAMENTO CALCESTRUZZI ARMATI

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volti, ecc., ed i cementi armati, costruiti con getto in opera, sono stati valutati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorchè inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto, agli spigoli che avessero il cateto della loro sezione trasversale, inferiore, o al più uguale, a 25 mm.

Art. 16/C – POSA IN OPERA DI CUBETTI DI SIENITE /PORFIDO

La pavimentazione di cubetti di sienite dovrà poggiare su un sottofondo predisposto alle giuste quote e con le necessarie pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche. La quota del sottofondo dovrà essere sagomata uniformemente a meno di:

cm 15/16 per il cubetto tipo 8/10 rispetto alla pavimentazione finita.

Dapprima si dovrà stendere sul precostituito sottofondo uno strato di sabbia di circa 6 cm, eventualmente premiscelata a secco con cemento (kg 10 circa per mq).

I cubetti di sienite dovranno essere posati ad "arco contrastante".

I cubetti dovranno essere posti in opera perfettamente accostati gli uni agli altri in modo che i giunti risultino della larghezza massima da 1 a 2 cm a seconda del tipo. Verrà, quindi disposto uno strato di sabbia sufficiente a colmare le fughe dopo di che si provvederà alla bagnatura ed alla contemporanea battitura con adeguato vibratore meccanico.

Nella fase finale di posa si procederà alla eventuale sostituzione di quei cubetti che si saranno rotti o deteriorati.

Gli archi dovranno essere regolari e senza deformazioni. Le pendenze longitudinali o trasversali per lo smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere al minimo dell'1 1/2%.

Nella lavorazione è prevista la fornitura della sabbia e del cemento, l'innaffiamento, la battitura con piastra vibrante del peso di kg 150, la scopatura delle superfici e la sigillatura dei giunti.

Art. 17/C – SIGILLATURA DELLE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI

Indispensabile completamento di una pavimentazione in cubetti di porfido è la sigillatura dei giunti, che si potrà eseguire con semplice sabbia allo scopo di colmare i vani rimasti in corrispondenza dei giunti, tutta la superficie verrà ricoperta da uno strato di sabbia vagliata, che si dovrà far scorrere e penetrare in tutte le fughe, anche in più riprese e a distanza nel tempo, sino a completa chiusura;

Art. 18/C – POSA IN OPERA DELL'ACCIOTTOLATO

La posa dei ciottoli dovrà avvenire su letto di posa in sabbia spessore medio 5-8 cm sotto al ciottolo. I giunti dovranno essere sigillati con l'impasto di boiaccia di cemento.

L'impresa è tenuta al reimpiego dei ciottoli esistenti, provenienti da rimozione. Sarà pertanto cura dell'impresa al momento della rimozione provvedere alla loro cernita ed allo stoccaggio in sito. Il ciottolo

deve essere sempre posato con la dimensione maggiore posta nel senso verticale. La faccia consumata dovrà essere quella a vista. L'intasatura dovrà arrivare a non più di due centimetri dalla faccia a vista. Il prezzo unitario della pavimentazione è comprensivo della sistemazione in quota delle lastre in sienite laterali dei marciapiedi qualora fossero da allineare.

La posa in opera di pavimenti in acciottolato dovrà essere perfetta in modo da ottenere piani esatti che consentano il deflusso delle acque meteoriche nelle apposite caditoie o verso gli spazi liberi. Saranno cioè rispettate le pendenze longitudinali e trasversali, ove occorra, per un minimo dell'1,5%. Sarà indispensabile un buon sottofondo, determinante per la resistenza e la durata della pavimentazione.

I pavimenti dovranno essere consegnati finiti a perfetta regola d'arte e secondo gli eventuali campioni sottoposti alla Direzione Lavori.

Art. 19/C – POSA IN OPERA DI CORDONI /LASTRE DI SIENITE

Dopo il tracciamento e la determinazione dei livelli si dovrà eseguire – ove necessario – lo scavo per la ricezione dei cordoni ed il versamento di uno strato di misto stabilizzato a cemento, dove verranno posati i cordoni in modo da risultare leggermente incastrati. In corrispondenza delle giunzioni si dovrà formare un ingrossamento del calcestruzzo in modo da rinforzare tale zona che presenterà la minor resistenza; si procederà quindi alla stuccatura e stilatura dei giunti con boiacca cementizia molto grassa e tirata a cazzuola;

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Art. 20/C – INDIVIDUAZIONI DEI LAVORI A MISURA

Le lavorazioni a misura si compongono delle seguenti opere:

- *Risanamento e consolidamento di manufatti in conglomerato cementizio;*
- *Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio;*
- *Applicazione di una ripresa di legante inibitore di corrosione, data a pennello o a spruzzo, per impedire ulteriore ossidazione dell'armatura di acciaio e garantire l'ancoraggio di riporti di malta cementizia, compresa spazzolatura dell'armatura, per metro lineare di ferro trattato;*
- *Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con malta autoportante a base di cemento ad alta resistenza, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a 30 mm, esclusi casseri ed eventuali ferri di armatura per implementazione, compresa l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del conglomerato sano, la pulizia mediante spazzolatura manuale o altri mezzi adeguati, incluso trattamento dei ferri esistenti con prodotti convertitori o passivanti, compreso il noleggio della piattaforma aerea altezza m. 24, con operatore per lavori in negativo sotto solette ponte ;*
- *Consolidamento e restauro di balaustra a colonnine in muratura tradizionale, intonacata, in mediocre stato di conservazione misurato al metro lineare di balaustra, con intervento previsto non superiore al 50% di balaustra;*
- *Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici in calcestruzzo e delle parti ricostruite con malte speciali mediante applicazione a spatola e rifinitura a frattazzo di spugna, di malta cementizia monocomponente a base di cementi speciali, aggregati fini selezionati e resine specifiche. la rasatura dovrà essere eseguita anche sulle superfici non oggetto della ricostruzione, al fine di ottenere un sottofondo uniformemente omogeneo atto a ricevere eventuali ulteriori rivestimenti in ceramica, pitturazioni o trattamenti anticorrosivi con resine. spessore fino a 3 mm.*
- *Rimozione ferri/profilati a "c" dei marciapiedi esistenti;*
- *Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche;*
- *Smaltimento inerti di calcestruzzo prodotti dalla demolizione di tubazione in calcestruzzo misti a terra compreso trasporto presso le pubbliche discariche e oneri per lo smaltimento;*

- Fornitura e posa in opera di cordoli in sienite spessore 10 cm., altezza cm. 25; comprendente: lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di rifiuto alle discariche; il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400, ghiaietta m³ 0.800); il rinfilanco in calcestruzzo come sopra; lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle superfici di combaccio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³; la rifilatura dei giunti; il ripasso durante e dopo la posa;
- Fornitura e posa di lastre di Sienite della Balma o di Biella proveniente da Quittengo (BI) avente caratteristiche di struttura massiccia, a grana media, fondo con elementi bianchi e grigio-cinerini, con picchiettatura nera, da cui risulta nel complesso una tonalità grigio-violacea (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione) spessore pari a cm. 7.;
- Posa in opera di elementi di ringhiera, compreso l'avvicinamento, il carico e lo scarico, la formazione nel massello dei fori necessari per l'alloggiamento delle zanche di ammorsamento nei pilastri ed il riempimento dei fori stessi con cemento fuso alluminoso;
- Esecuzione di elementi metallici in ghisa / acciaio inossidabile del tipo AISI 304 a finitura satinata grana 300/500 con disegni a linee curve o ad intreccio e posizionamento sui piastrelli in cemento;
- Ripristino della pavimentazione in acciottolato.

TABELLA "A"		CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI			
	Lavori di	Categoria ex allegato A D.P.R. n° 34 del 2000			Euro
1	Strade	Prevalente	OG2		123.147,60
Ai sensi dell'Articolo 105 del D.Lsg 50 / 2016, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura del 30% ad imprese in possesso dei necessari requisiti.					
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI					123.147,60

TABELLA B		PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera – art. 13/B	
n°	Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori	€	In %
1	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	106.897,60	100,00
	Totale importo lavori a base d'asta	106.897,60	100,00